

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** † (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Nullità del ricorso per uso di Intelligenza Artificiale? Sì se l'atto introduttivo è generico (rito lavoro)

Il resistente eccepisce la nullità del ricorso per utilizzo del sistema di scrittura di intelligenza artificiale e per difetto di allegazione dei fatti costitutivi.

Il Giudice accoglie l'eccezione precisando che l'atto introduttivo, pur sviluppandosi in diverse pagine e contenendo un ampio richiamo a disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, non reca una chiara e specifica esposizione dei fatti costitutivi della domanda né delle ragioni poste a fondamento delle singole censure formulate avverso gli atti impugnati.

Nel rito del lavoro, il requisito previsto dall'art. 414, n. 4, c.p.c. impone infatti al ricorrente di indicare in modo preciso i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, così da consentire al convenuto l'immediata individuazione del "thema decidendum" e del "thema probandum": il ricorso è nullo qualora l'esposizione dei fatti sia talmente generica da non consentire l'esatta individuazione della pretesa azionata e delle contestazioni formulate.

NdR: la nullità dell'atto introduttivo viene dichiarata per difetto di elementi essenziali e non per mero uso della IA.

Sul tema della nullità di atto introduttivo per uso di IA, si veda anche Eccezione di nullità del ricorso, in quanto stilato con il sistema dell'intelligenza artificiale: il giudice usa la ragione più liquida e dichiara l'inammissibilità del ricorso per altri motivi (Tribunale di Roma, sentenza del 17.9.2026).

Per ulteriori APPROFONDIMENTI: [Speciale Intelligenza Artificiale e Professione Legale: Normativa + Dottrina + Giurisprudenza + Formule + Prassi](#)

Tribunale di Roma, sentenza del 22.10.2026

...omissis....

Svolgimento del processo

1 Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 442 e ss. c.p.c in data 3.3.2026,

Parte_1 propone opposizione avverso sei avvisi di

addebito CP_2, dei quali assume di avere avuto conoscenza soltanto mediante

estratto delle risultanze dell'Agente della riscossione in data 24.10.2025,

chiedendone la declaratoria di nullità, inefficacia ed estinzione.

A sostegno della domanda eccepisce, in sintesi, fra le varie doglianze:

- il previsto esercizio di autotutela amministrativa-contabile;
- l'onere probatorio incombente sull'Amministrazione;
- la prevista revisione legale dei provvedimenti esecutivi;
- l'onere dello Stato di tutelare l'ordine pubblico processuale e il "meritus causae";
- la lesione, nel caso di specie, del contraddittorio;
- la prescrizione dei crediti azionati e la decadenza degli enti dalle pretese impugnate.

In via preliminare il ricorrente insiste per la sospensione immediata di tutti i provvedimenti impugnati.

2 Si è ritualmente costituito in giudizio l CP_2 eccependo, preliminarmente:

-la nullità della procura;

- la nullità del ricorso per utilizzo del sistema di scrittura di intelligenza artificiale e per difetto di allegazione dei fatti costitutivi;

-l'inammissibilità dell'azione per carenza di interesse ad agire;

- la tardività dell'opposizione rispetto agli avvisi di addebito regolarmente notificati

e, nel merito:

-l'infondatezza delle domande avversarie, a fronte della produzione delle notifiche degli avvisi di addebito, e la mancata verifica, nel caso di specie, di alcuna ipotesi di prescrizione e decadenza.

3. Si è altresì costituita in giudizio Controparte_3 (di seguito

CP_4, aderendo alle difese dell' CP_2 ed eccependo l'inammissibilità, per

tardività, del ricorso, ex. art. 24 d.lgs. 46/1999, nonché l'infondatezza di tutte le censure formulate.

Il giudice, dopo aver invitato gli enti resistenti a produrre copia degli atti di notifica indicati negli atti difensivi, non visibili in console, all'esito della discussione orale del 22.10.2026 tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

4 Il ricorso è inammissibile.

4.1 Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione preliminare di rito sollevata da CP_2

per asserita assenza di procura alle liti posto che, secondo consolidato

orientamento della Corte di Cassazione, eventuali irregolarità formali della

procura alle liti sono suscettibili di sanatoria mediante costituzione della parte e

conferma del mandato, in applicazione del principio di conservazione degli atti

processuali e dell'art. 182 c.p.c. (Cass., SS.UU., n. 9217/2010).

Nel caso di specie, il difetto contestato risulta sanato dalla successiva procura apposta dal ricorrente in calce al decreto di fissazione dell'odierno procedimento, pacificamente riferibile al presente procedimento (v. nota prodotta dal ricorrente in data 21.4.2026).

4.2 È invece fondata l'eccezione preliminare di nullità del ricorso sollevata da CP_2 ex. art. 414 cpc.

L'atto introduttivo, pur sviluppandosi in diverse pagine e contenendo un ampio richiamo a disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, non reca una chiara e specifica esposizione dei fatti costitutivi della domanda né delle ragioni poste a fondamento delle singole censure formulate avverso gli atti impugnati.

Nel rito del lavoro, il requisito previsto dall'art. 414, n. 4, c.p.c. impone infatti al ricorrente di indicare in modo preciso i fatti e gli elementi di diritto posti a fondamento della domanda, così da consentire al convenuto l'immediata individuazione del "thema decidendum" e del "thema probandum".

La Corte di Cassazione ha costantemente affermato che il ricorso è nullo qualora l'esposizione dei fatti sia talmente generica da non consentire l'esatta individuazione della pretesa azionata e delle contestazioni formulate.

Nel caso in esame il ricorrente:

- non individua specificamente, con riferimento a ciascun avviso di addebito, i

vizi dedotti;

- non precisa le ragioni per cui i singoli specifici crediti sarebbero insussistenti o estinti;

- formula contestazioni cumulative e indifferenziate;

- richiama principi astratti non correlati alla concreta vicenda sostanziale.

L'atto introduttivo risulta pertanto del tutto inidoneo a soddisfare la funzione processuale prescritta dall'art. 414 c.p.c., con conseguente declaratoria di nullità del ricorso.

4.3 E' altresì fondata anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da CP_2 ai sensi dell'art. 12 DPR n. 602/1973.

Dall'esame del ricorso e degli atti risulta, infatti, che il provvedimento formalmente impugnato - grazie a cui il ricorrente, a sua detta, veniva a conoscenza degli addebiti in esame - è costituito da un elenco di tutti gli avvisi/cartelle non ancora pagati da Parte_1 stampato in data 24.10.2025; trattasi, evidentemente, di un estratto di ruolo rilasciato dall'CP_5 [...], in cui viene riportato l'elenco di tutti gli atti di riscossione emessi a carico del contribuente, da lui non ancora evasi.

A fronte del chiaro contenuto di tale atto e della sua evidente funzione conoscitiva non è, a tal fine, dirimente che lo stesso non venga qualificato dall'ente e dallo stesso ricorrente quale "estratto di ruolo".

Tanto premesso va rilevato, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che l'estratto di ruolo costituisce un mero documento informativo riproduttivo del contenuto del ruolo e non integra un autonomo atto impugnabile, non contenendo alcuna pretesa impositiva ulteriore rispetto a quella risultante dagli atti presupposti.

La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 20041/2026, ha ribadito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è consentita soltanto nelle tassative ipotesi previste dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, allorquando il contribuente o il debitore allegghi uno specifico ed attuale pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo della pretesa non ritualmente notificata.

Nel caso di specie il ricorrente non ha nemmeno dedotto e, in ogni caso, dimostrato la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dalla citata disposizione normativa, limitandosi ad utilizzare l'estratto di ruolo quale veicolo processuale per contestare nel merito gli avvisi di addebito sottostanti. Ne consegue che l'azione proposta deve essere dichiarata inammissibile anche sotto tale autonomo profilo.

4.4. E' parimenti fondata l'eccezione proposta da CP_4 ai sensi dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999.

Lo stesso ricorrente allega di avere avuto conoscenza degli avvisi di addebito attraverso l'estratto di ruolo rilasciato in data 24 ottobre 2025.

Il ricorso introduttivo è stato invece depositato soltanto il 3 marzo 2026.

L'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 prevede che l'opposizione avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva debba essere proposta entro quaranta giorni dalla notificazione dell'atto ovvero dal momento in cui il debitore ne abbia acquisito legale conoscenza.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il termine di quaranta giorni ha natura decadenziale e che il suo inutile decorso determina l'irretrattabilità del credito previdenziale iscritto a ruolo, precludendo qualsiasi contestazione concernente l'esistenza, l'entità o la debenza della pretesa contributiva.

Assumendo quale "dies a quo" il 24 ottobre 2025, nei termini indicati dal ricorrente quale momento di acquisizione della conoscenza degli atti, il termine decadenziale risulta ampiamente scaduto alla data del deposito del ricorso, intervenuto oltre quattro mesi dopo.

L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile per intervenuta decadenza.

La declaratoria di nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c., l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso l'estratto di ruolo e la decadenza derivante dall'inosservanza del termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 impediscono qualsiasi esame del merito delle ulteriori censure formulate dal ricorrente, comprese anche le eccezioni di prescrizione e di decadenza, assorbite dal giudizio di inammissibilità del ricorso.

Spese di lite liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dell'esito e dell'oggetto della causa, della sua esigua durata (pari a circa 7 mesi dal deposito del ricorso) e dell'attività processuale svolta.

PQM

definitivamente pronunciando,
dichiara il ricorso inammissibile e, per l'effetto, condanna Parte_1

[...] a rimborsare a CP_2 e a Controparte_1

[...] le spese di lite liquidate, in favore di ciascun ente, in euro

1.700,00, oltre accessori di legge.

Roma, 22/10/2026

Il giudice del lavoro

Dott.Fabrizio Scarzella